



Provincia di Reggio Calabria
SETTORE Turismo

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO DEL SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA RICETTIVA NON CONVENZIONALE DENOMINATO B&B
Approvato con Delibera di C.P. n.90 del 20/11/2007

ART.1

In attuazione dell'art.54 della L.R.34/02 e dell'art.5 della L.R.n.2/03 la Provincia, al fine di sostenere lo sviluppo del servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale, denominato Bed and Breakfast, di seguito indicato con la sigla B&B, può concedere, con priorità per i piccoli centri delle aree interne, contributi a fondo perduto sulle spese sostenute per gli interventi volti a migliorare le strutture e gli arredi dei locali destinati all'esercizio dell'attività di B&B, nonché per promuovere la fruizione delle culture locali. Resta inteso che in nessun caso sono finanziabili, gli interventi destinati ai locali ad uso esclusivo della famiglia. La Provincia inoltre, per certificare il livello complessivo della qualità dei servizi, attribuisce a ciascun servizio di B&B un marchio di categoria identificativo del sistema del B&B calabrese.

ART.2

Per perseguire le finalità di cui all'art.1, il Settore Turismo della Provincia, previa selezione da parte della Commissione di valutazione, a seguito di avviso pubblico, può concedere nella misura dei fondi disponibili per l'annualità in corso i contributi di cui all'art. 1, comma 1 privilegiando le istanze provenienti dai comuni con meno di 10.000 abitanti rientranti nei territori delle aree interne ed i paesi con minor numero di esercizi iscritti negli albi, fino ad un massimo del 50% a fondo perduto delle spese ammesse e regolarmente rendicontate, nel limite massimo di €. 5.000,00 per posto letto autorizzato e, comunque, entro l'importo massimo di €.25.000,00, gli interventi di riqualificazione degli arredi e dei locali destinati al servizio di accoglienza, nonché le iniziative di promozione delle tradizioni culturali ed enogastronomiche locali, proposte dai titolari iscritti negli appositi albi comunali e che si impegnano a mantenere la destinazione d'uso dei locali per almeno cinque anni.

ART.3

Sulla scorta della ripartizione finanziaria di cui all'articolo precedente, il Dirigente del Settore Turismo con proprio atto procede alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle domande di contributo da parte dei titolari iscritti negli albi delle attività di B&B dei comuni di appartenenza e nomina con separato atto la Commissione di valutazione. La medesima, procederà all'esame delle istanze

presentate redigendo la graduatoria finale di merito con la relativa assegnazione delle provvidenze economiche. La liquidazione delle provvidenze di che trattasi avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica positiva da parte della Commissione di valutazione, su approvazione di dettagliata rendicontazione tecnica e contabile, fiscalmente regolare, comprovante le iniziative realizzate conformemente al progetto ammesso.

ART.4

La Commissione di valutazione delle istanze di che trattasi, viene nominata con apposito atto dal Dirigente del Settore Turismo ed è così composta:

- 1) Dirigente del Settore Turismo (Presidente)
- 2) Nr. 3(tre) funzionari del Settore Turismo di categoria D (componenti)
- 3) Nr. 1(uno) funzionario della Provincia appartenente all'area tecnica (Ingegnere/Architetto/Geometra o equipollente) di categoria D (componente)

Svolgerà le funzioni di segretario un dipendente del Settore Turismo, almeno di categoria C.

In odine alla graduatoria provvisoria, potrà essere eventualmente formulata istanza di riesame entro trenta giorni, indirizzata al Dirigente del Settore competente. A tal riguardo farà fede la data di assunzione della richiesta al protocollo dell'Ente, ovvero quella dell'Ufficio postale di spedizione.

ART. 5

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, il Settore Turismo, previo indirizzo da parte della Giunta Provinciale, può realizzare iniziative per la diffusione di materiale informativo e promozionale delle attività di B&B che abbiano ottenuto regolare autorizzazione all'esercizio dalla Provincia. Il Settore Turismo altresì, al fine di promuovere l'organizzazione a sistema delle strutture ricadenti in ambito provinciale del B&B può realizzare progetti che sostengano l'associazionismo dei titolari e la qualificazione dei gestori rispetto alle funzioni di accoglienza.

ART.6

Il Settore approva il marchio tipo, identificativo del sistema calabrese di B&B, che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi rapportati alle tariffe minime e massime praticate. Il Settore Turismo, acquisita dal Comune la comunicazione di cui al comma 3 dell'art.4 della L.R. n.2/2003, attribuisce, previo sopralluogo e verifica, il marchio di B&B classificando l'esercizio come segue:

la categoria quando il servizio, nell'ambito di adeguate condizioni generali dell'abitazione, comprende anche le seguenti condizioni minime:

- a) superficie delle camere adibite alla ricezione superiore a mq.12 per la singola, a mq.16 per la doppia , a mq.20 per la doppia con uno o due letti aggiunti;

b) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno effettuata quotidianamente;

c) rapporto dei servizi igienici con i locali adibiti al servizio di uno per ogni camera;

d) servizio di condizionamento dell'aria;

e) apparecchio televisivo in ciascuna camera.

2a categoria quando il servizio, nell'ambito di adeguate condizioni generali dell'abitazione, comprende anche le seguenti condizioni minime:

a) superficie delle camere adibite alla ricezione non inferiore a mq.8 per la camera singola e mq. 12 per la doppia;

b) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana ed al cambio del cliente;

c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;

d) pulizia quotidiana dei locali;

e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

Il marchio tipo con l'indicazione della categoria attribuita, deve essere dal titolare esposto all'esterno dell'ingresso principale dell'esercizio, e riportato in tutte le tabelle informative degli ospiti.

ART. 7

Il competente Settore Turismo, in coerenza con le finalità della L.R. 26 febbraio 2003, n.2 adotta le normative e le procedure necessarie per dare attuazione al presente regolamento.

ART.8

Il presente regolamento fa riferimento ai fondi trasferiti dalla Regione Calabria al bilancio provinciale destinati agli interventi di sviluppo del servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale denominato B&B e sarà pubblicato anche sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Calabria.